

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE E ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

Nell'interesse della Prof.ssa Pavani Paola (C.F. OMISSIS), i cui dati sono meglio specificati nella procura allegata e in atti, rappresentata e difesa, per mandato speciale in atti, dagli Avv.ti Michele Bonetti C.F. (OMISSIS) e Santi Delia (C.F. OMISSIS) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax OMISSIS e OMISSIS o alle *pec* michelebonetti@ordineavvocatiroma.org e avv.santidelia@cnfpec.it ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Bonetti sito alla via S. Tommaso d'Aquino 47 -*ricorrente*-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro *pro – tempore*, -*resistente*-nonché nei confronti dei controinteressati in atti.

per l'annullamento in parte qua, previa misura cautelare,

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 09/08/2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, in parte qua e nella parte lesiva per la *ricorrente*;
- di tutti i provvedimenti, di data e protocollo anche non conosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla *ricorrente*;
- dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, e sempre in parte qua nella parte lesiva per parte *ricorrente*;

- del DPIT 2206 del 19.08.2024 di rettifica della graduatoria definitiva e del relativo allegato;
- dei provvedimenti di data e protocollo, anche non conosciuti con i quali il MIM ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
- di tutti gli atti, anche non noti, prodromici ma anche successivi, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti

PREMESSO IN FATTO

Parte ricorrente ha partecipato alla procedura di reclutamento riservata ai titolari di contenzioso pendente avverso il concorso per dirigente scolastico del 2017, prevista dal D.M. prot. 107 dell'8 giugno 2023, attuativo dell'art. 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

1. La procedura riservata prevedeva una prova di accesso al corso intensivo di formazione (un test con la soglia del 6, sessanta centesimi), il cui voto avrebbe contribuito a formare il punteggio totale unitamente alla valutazione dei titoli. Già **l'art. 6 del bando in atti prevede al comma 2 ultimo capoverso che “Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale, mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato”.**

L'art. 9 del D.M. n. 107/2023 del predetto bando dispone la formazione di un elenco graduato su base nazionale sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione (massimo 10 punti) e dei titoli valutabili come da Tabella A allegata al DM n. 138/2017 (massimo 30 punti), salvi i titoli di precedenza a parità di punteggio. Nel citato articolo, infatti, si legge che ***“I candidati che sostengono la prova di cui al precedente articolo 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza”.***

La tabella A allegata al DM 138/2017 prevede una griglia di titoli valutabili con un punteggio per ogni tipo di titolo. In particolare, la stessa Tabella recita: *“Tabella di valutazione dei titoli del corso-concorso per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali”*.

Evidente la *ratio* della disposizione nel volere attribuire un determinato peso ai titoli a discapito dei punteggi ottenuti nelle prove, anche in quanto trattasi di una sanatoria che darà luogo ad una “graduatoria ad esaurimento”.

La Prof.ssa Pavani conseguiva il punteggio di 6/10 nella prova di accesso e di 20,75/30 nella valutazione dei titoli.

Sulla base del semplice dato letterale desumibile dal già citato art. 9 del citato D.M. 107/2023, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari alla somma fra la valutazione della prova di accesso e la valutazione dei titoli effettuata sulla base della Tabella “A” allegata al D.M. n. 138/2017, espressa in trentesimi o quanto meno con una corretta conversione in decimi.

Con tale modalità di conteggio parte ricorrente avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 26,75 e si sarebbe collocata finalmente in posizione utile nel predetto elenco graduato alla posizione n. 96 (dalla originaria posizione n. 884...) come da formale documentazione in atti e ricostruzione integrale della graduatoria con le altre posizioni.

A ciò si aggiunga che in data 31 luglio 2024 veniva pubblicato sul sito Ministeriale con nota di accompagnamento del Direttore Generale Filippo Serra l’elenco delle valutazioni dei titoli di tutti i candidati della procedura in parola ove parte ricorrente apprendeva di aver ottenuto ben 20,75 punti. Nella pubblicazione non interveniva alcuna modifica o conversione del punteggio che era riportato in trentesimi. In nessun punto della tabella e dell’allegato avviso di pubblicazione della stessa era presente infatti un riferimento alla successiva modifica della valutazione, motivo per il quale parte ricorrente riponeva il proprio legittimo affidamento che la valutazione non sarebbe mutata.

2. Nel Decreto di “pubblicazione della graduatoria definitiva”, prot. n. 2187 del 9 agosto 2024, tra i vari “VISTO” e “CONSIDERATO”, si leggeva che *“CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all’articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022”*.

Con la “conversione decimale” parte ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio di 12,92 e si sarebbe anche in tale ipotesi collocata in graduatoria alla posizione n. 181 e dunque in posizione utile per questo anno scolastico.

L’Amministrazione, conformemente al principio dell’autovincolo e a quanto espresso nello stesso Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09.08.2024, avrebbe dovuto procedere alla conversione del punteggio assegnato ai titoli da trentesimi in decimi, ma così non è stato.

Parte ricorrente apprendeva invece di essersi collocata alla posizione 884 con il punteggio di 8,075 e dunque non in posizione utile.

3. Il punteggio e la posizione riportati nell’elenco graduato dalla Pavani, non rispondono a nessuno dei suddetti criteri ritenuti legittimi e plausibili dalla scrivente difesa. Vi è stato, in poche e semplici parole, un errato computo del punteggio relativo ai titoli e, qualora parte ricorrente avesse ottenuto il corretto computo, come già illustrato, ricoprirebbe una posizione ben diversa.

Con la modalità di conversione “10 + 30”, ovverosia sommando il punteggio della prova in decimi con il punteggio dei titoli in trentesimi, e dunque attribuendo ai titoli un peso maggiore, la ricorrente si collocherebbe alla posizione n. 96; in subordine, volendo utilizzare la modalità di conversione “10 + 10”, ovverosia sommando il punteggio della prova in decimi con il punteggio dei titoli “convertito” in decimi, parte ricorrente si collocherebbe in posizione n. 181.

L’errore in cui è occorso il MIM è gravissimo, anche se si considera che lo stesso Ministero ha previsto per il corrente anno scolastico l’assunzione di 519 dirigenti scolastici, e che con il corretto compunto del punteggio (nell’uno o nell’altro senso) la Pavani si sarebbe certamente collocata in posizione utile per il ruolo.

4. A seguito di plurimi decreti monocratici di codesto On.le TAR la procedura è stata sospesa (vedi *ex multiis* decreto monocratico n. 3785 del 17 agosto 2024, decreto monocratico n. 3786 del 17 agosto 2024; decreto monocratico n. 3787 del 19 agosto 2024). Il Ministero, nella poca chiarezza della vicenda ha immediatamente sospeso tutta la procedura. L'anno scolastico è successivamente iniziato e il Ministero, con Nota della Direzione Generale, ha invitato i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali a procedere con le nomine ma in reggenza bloccando l'assunzione dei 519 Dirigenti Scolastici. Anche a seguito della revoca del decreto monocratico di sospensione n. 3778 del 14 agosto 2024, intervenuta con ordinanza n. 4192 del 9 settembre 2024 (pur se sull'altra questione della legittimità costituzionale della legge istitutiva del presente concorso riservato e sempre relativamente a questo discusso concorso) il Ministero non ha sbloccato le procedure di assunzione attendendo la camera di consiglio dell'8 ottobre e manifestando, ancora una volta, i dubbi descritti sulla vicenda dei titoli.

Ad oggi e da agosto non è intervenuta nessuna istanza di revoca dei soli tre decreti monocratici che sospendono dai primi di agosto la procedura.

Tanto premesso, si riportano le seguenti argomentazioni in punto di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS*. ILLOGICITÀ ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DI LEGGE IN VIRTU' DEL CRITERIO GERARCHICO, CRONOLOGICO E DI SPECIALITÀ'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ. FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 11 QUINQUIES E SS. DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198.

I.1. Sul calcolo dei titoli previsto ai sensi dell'art. 9 del D.M. 107/2023. Il D.M. n. 107/2023, recante la modalità di partecipazione al “**corso intensivo di formazione**” e della relativa prova finale (non selettiva e per cui non è previsto il caso del mancato superamento) per dirigenti scolastici, prevede che i ricorrenti del concorso per dirigente scolastico del 2017 potessero prendere parte alla “*prova di accesso al corso intensivo di formazione*” (art. 6), superata la quale (con un punteggio pari o superiore a sei decimi) sarebbero stati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione (art. 8).

Tali candidati, sulla base di quanto disposto dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023, sono stati inseriti “in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente articolo 7 e dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dei titoli di precedenza”.

La Tabella A allegata al DM n. 138/2017, prevede espressamente che i titoli dovevano essere valutati “Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali” statuendo, pertanto, che i titoli debbano essere valutati in trentesimi.

Ai sensi del già richiamato art. 9 del D.M. 107/2023, dunque, l'elenco graduato dei candidati doveva essere costituito 1) dal punteggio conseguito nella prova di accesso al corso intensivo di formazione, di cui all'art. 7, espresso in **decimi**; 2) dal punteggio dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A di cui al D.M. n. 138/2017, posseduti alla data del 29.12.2017, espresso in **trentesimi**.

In poche e semplici parole, la regola prevista dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023 ai fini della predisposizione della graduatoria finale era stata ben fissata dal Ministero resistente che, ciononostante, ne ha completamente disatteso il contenuto.

Il Ministero resistente, difatti, ha meramente **diviso per dieci** il punteggio dei titoli ottenuto da ciascun candidato senza alcuna logica e senza alcun addentellato normativo o regolamentare.

I.1.1. Come anticipato in fatto la Prof.ssa Pavani conseguiva il punteggio di 6/10 nella prova di accesso e di 20,75/30 nella valutazione dei titoli.

Sulla base del semplice dato letterale desumibile dal già citato art. 9 del citato D.M. 107/2023, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari alla somma fra la valutazione della prova di accesso e la valutazione dei titoli effettuata sulla base della Tabella “A” allegata al D.M. n. 138/2017, espressa in trentesimi.

Con tale modalità di conteggio parte ricorrente avrebbe dovuto ottenere il punteggio di 26,75 e si sarebbe collocata in graduatoria alla posizione n. 96.

La ricorrente, invece, si vedeva collocata in graduatoria in posizione 884 con il punteggio di 8,075. Tale *agere* è completamente illegittimo, arbitrario e contrario alle stesse disposizioni del D.M. n. 107/2023 che, espressamente, detta le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e le modalità di formazione dell’elenco graduato.

I.1.2. La lesione patita da parte ricorrente appare lampante se si considera che il legislatore, al precipuo scopo di porre fine al vasto contenzioso che si era aperto durante l’espletamento della procedura per l’arruolamento di Dirigenti Scolastici, bandita con Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017 - “*Corso concorso Dirigenti scolastici*” -, introduceva con l’art. 5 comma 11 *quinquies* e ss. del D.L. n. 29 dicembre 2022, n. 198, la procedura riservata in oggetto. Pertanto stabiliva che “[...] *Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso*”.

Veniva adottato il D.M. 107 dell’8.6.2023, con il quale, recependo le indicazioni del legislatore, il Ministero disciplinava la procedura e disponeva, come già precisato, l’inserimento dei candidati in un elenco graduato sulla base del

punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione (valutata in decimi) e dei titoli (valutati in trentesimi).

È bene evidenziare come il D.L., mentre si preoccupa di incorniciare l'emanando D.M., fornendo precise indicazioni sulle modalità di accesso al corso, nulla dispone in relazione alla formazione dell'elenco graduato; però tale atto avente forza di legge rinvia ad una fonte secondaria specifica, il predetto D.M. n. 107/2023 il quale, all'art. 9, ha previsto le modalità con cui detto elenco doveva essere formato.

Il disposto dell'art. 9 del D.M. è molto chiaro e non lascia dubbi interpretativi, favorendo il criterio del maggior peso dei titoli.

Il caso di specie concerne pertanto un atto con forza di legge, intervenuto per sanare i contenziosi pendenti e che specificatamente rinvia, con lo strumento della delegificazione, ad un atto secondario, il cui carattere discrezionale è pertanto insindacabile dall'On.le TAR in quanto atto con valenza normativa e delegata.

Pertanto qualsivoglia discorso sulla prevalenza normativa del D.P.R. 487/1994 cade in punto di gerarchia delle fonti trattandosi di un atto successivo (sia la legge che il provvedimento a cui rinvia) con forza di legge "delegata" attuato e nell'ambito di una insindacabile discrezionalità; ovvero il Decreto Ministeriale 107 del 2023 violato dagli inferiori atti normativi in questa sede impugnati.

1.1.3.La volontà di attribuire peso maggiore ai titoli appare pienamente plausibile e segue la logica di favorire, tra chi ha partecipato alla procedura in sanatoria, coloro che hanno una maggiore anzianità di servizio e possiedono un maggiore bagaglio di titoli culturali e professionali, oltre che di servizio.

Non si può trascurare, dal punto di vista anche sostanziale, che le prove di accesso non sono state delle vere proprie "prove concorsuali" bensì delle mere prove idoneative. La prova scritta (il test per cui oggi si diventa sostanzialmente Dirigenti della PA), ad esempio, è stata costituita da un mero test superato da circa l'85% dei candidati, quando invece nel recente, contestuale e ultimo concorso dei Dirigenti Scolastici, la percentuale di "bocciati" è del 93 % (per la sola prova del

test). I due valori di soggetti ammessi, rispettivamente l'85 % e il 7 % non può non lasciar riflettere su come le soluzioni propinate nel ricorso portino a far convergere l'interesse pubblico con quello dei privati interessati, contemperandoli. È evidente come tale prova non fosse finalizzata ad operare una "selezione" ma, semplicemente, a consentire al personale che aveva già espletato le prove concorsuali nel 2018, di effettuare una mera verifica di idoneità. Tale circostanza è un chiaro segno della "specialità" della procedura e della volontà normativa di favorire maggiormente i titoli rispetto alle risultanze della prova.

Dopo tutto una tale determinazione che valorizzi i titoli rispetto al test risponderebbe anche a criteri di equità, valorizzando l'esperienza e i titoli dei candidati, a discapito di un test ove la soglia era quella del 6 (e non dei 7 decimi come intervenuto nel contestuale concorso per Dirigenti Scolastici) e ove è stata anche "abbonata" una domanda.

I.2. Sull'errata applicazione dell'art. 11 D.M. n. 107/2023 e dell'art. 8 comma 2 del DPR 487/1994. Il MIM giustificherà probabilmente la propria scelta ritenendo che l'art. 9 del D.M. 107/2023 possa essere integrato con l'utilizzo della clausola finale contenuta nell'articolo 11 dello stesso DM n. 107 del 2023, nella parte in cui prevede che: *"Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (...)".*

Per effetto di tale deduzione, il Ministero fa riferimento all'art. 8 comma 2 del DPR 487/1994, secondo cui *"Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente"*, per approdare a una riduzione in decimi del punteggio per titoli e annichilire quasi totalmente il peso dei titoli rispetto alle prove di accesso. È evidente che il Ministero, con il richiamo a tali disposizioni, ha voluto chiaramente giustificare un mutamento di criteri valutativi che, tuttavia, non è in alcun modo consentito.

I.2.1. Il MIM richiama in modo del tutto irrazionale e abnorme la clausola di rinvio di cui all'art. 11 del D.M. 107/2023, per introdurre di fatto dei criteri di valutazione dei titoli che non solo non sono contemplati nella specifica clausola contenuta all'art. 9 del D.M., ma che sono addirittura modificativi della stessa clausola di cui all'art. 9.

Va ricordato che il D.M. 107/2023 è sostanzialmente il “regolamento” di questa procedura per espresso volere del legislatore che ha previsto tale strumento all'art. 5 comma 11 *quinquies* e ss. del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198.

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal MIM, la clausola finale di cui all'art. 11 del citato D.M. può valere solo per quelle disposizioni del D.M. che restano “in bianco” e che non possono essere applicate se non con l'integrazione di altre disposizioni e rimandi esterni.

Nel caso di specie invece, l'Amministrazione resistente ha del tutto impropriamente invocato tale clausola per andare a modificare “direttamente” i criteri di formazione dell'elenco graduato che erano già integri e completi nella inequivocabile formulazione contenuta nell'art. 9.

Tutto l'impianto del D.M. conferma che l'unico punteggio da mantenere in decimi è quello della prova di accesso, mentre, stante il tenore letterale, ma anche logico e funzionale dell'art. 9, il punteggio per titoli va calcolato sulla base della Tabella A del D.M. 3 agosto 2017, n. 138.

Inoltre, come ritenuto dal Consiglio di Stato, su tematica diversa ma richiamabile nel caso di specie, nell'interpretazione della *lex specialis*, “*Le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto*”. Pertanto qualora ci fosse una difficoltà che impedisse l'interpretazione della *lex specialis* in termini strettamente letterali “*È proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole*” (Consiglio di Stato sentenza n. 5023/2023).

Dunque, sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, appare ancora di più fuorviante nonché abnorme, far riferimento ad una clausola di rinvio, quella contenuta all'art. 11 del D.M., che dovrebbe essere utilizzata solamente in caso di necessità, e quindi nel caso in cui all'interno del dettato normativo non vi sia un dato che valorizzi in primis il tenore letterale del D.M., così come da giurisprudenza costante.

Del resto *«La norma giuridica deve essere interpretata, innanzi tutto e principalmente, dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", pertanto, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, merce l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma, così come inequivocabilmente espressa dal legislatore»* (Cass., 26 gennaio 2012, n. 1111; da ultimo sezione II, sentenza 6 novembre 2015, n. 22701). Oltretutto tramite tale rinvio, muta completamente il significato fatto proprio dal tenore letterale del D.M. e non vengono valorizzati il principio dell'affidamento e della parità di trattamento, e all'interno di detta cornice normativa ben può essere trovata la norma a cui ricondurre la fattispecie, ovvero l'art. 9 del D.M.

I.2.2. Con la Determinazione del 9 agosto impugnata n. 2187 il Ministero non ha considerato che il limite di non oltre un terzo nel peso dei titoli è contenuto in una norma (regolamento governativo D.P.R. 487/1994) precedente rispetto alla Legge n. 14/2023 di conversione del detto D.L., la quale si pone rispetto a detto Regolamento anche con carattere di specialità. Il D.M. 107 assume per il tramite di detta Legge forza normativa di rango superiore rispetto alla Determinazione del 9 agosto.

Dalla Legge (successiva e speciale) e dal suo decreto ministeriale di attuazione emerge la chiara volontà che la prova non possa pesare più di dieci punti nella graduatoria finale. Una scelta del genere assume il carattere della discrezionalità e insindacabilità avendo la fonte delegata l'efficacia e forza normativa della norma delegante. Ogni fonte successiva, compresi gli atti oggi impugnati, viola la norma delegante e il DM a cui si rinvia. Gli atti successivi impugnati con il ricorso devono essere annullati in virtù del criterio gerarchico, cronologico, e di specialità.

I.2.3. Il Ministero resistente, in sede di pubblicazione dell'elenco graduato di merito, si è discostato dai criteri fissati dal D.M. n. 107/2023, al cui rispetto era tassativamente vincolato.

L'immodificabilità del citato decreto non è stata rispettata dall'Amministrazione, la quale avrebbe dovuto essere vincolata al contenuto della *lex specialis*.

La condotta del Ministero dell'Istruzione e del Merito deve pertanto essere censurata, tenuto conto che ha adottato provvedimenti di segno opposto, laddove invece nell'ambito della procedura riservata non poteva più residuare alcun margine di discrezionalità, se non in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 107/2023.

L'errore nel quale è incorso il Ministero resistente è macroscopico, in quanto la medesima Amministrazione che aveva predeterminato i criteri da seguire con il D.M. n. 107 del 08.06.2023, al momento della pubblicazione dell'elenco di cui sopra ha disatteso quanto in precedenza stabilito, in violazione delle norme sopra richiamate. Come sostenuto dalla conforme Giurisprudenza amministrativa la «*“lex specialis”, vincola non solo i candidati, ma la stessa Pubblica Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle norme del bando, le quali non possono essere modificate e/o integrate successivamente all'emissione di quest'ultimo, a pena d'illegittimità del procedimento per violazione del principio di “par condicio”*

tra i candidati.[...]» (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 963/2017 del 01.03.2017).

Codesto On.le T.A.R. che, a conferma dei principi espressi dal Consiglio di Stato, ha affermato che le regole contenute nella *lex specialis* «[...] vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis* stessa, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva» (così sentenza T.A.R. Lazio, Roma, n. 1910/2018 del 19.02.2018; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sentenza n. 1969/2013; TAR Lombardia, sentenza n. 422/2016). Del resto è pacifico che in virtù del principio dell'autovincolo anche la stazione appaltante è tenuta a rispettare le regole che sono state poste a presidio dello svolgimento delle procedure di gara e ciò in virtù del principio dell'affidamento.

Da ciò discende chiaramente che l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi alle disposizioni contenute nella *lex specialis* di cui al D.M. n. 107/2023 e, specificamente, a quanto prescritto dall'art. 9 in merito ai criteri per la predisposizione dell'elenco graduato.

I.2.3.1. La condotta tenuta dall'Amministrazione non può neanche essere intesa quale integrazione dei criteri previsti dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023, tenuto conto che i provvedimenti con i quali sono stati pubblicati gli elenchi graduati sono successivi alla partecipazione al corso intensivo di formazione e allo svolgimento della relativa prova finale, svolti sulla base delle disposizioni cristallizzate dal citato decreto ministeriale.

Si evidenzia difatti che il D.M. n. 107/2023 non è stato sottoposto ad alcuna impugnazione e pertanto avrebbe dovuto essere osservato da parte resistente nella sua definitività.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. ERRATA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 107/2023. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Il presente motivo di diritto si spiega in via subordinata rispetto al motivo I.

II.1. Nella procedura riservata *de qua*, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in aperta violazione di legge e dei criteri indicati nel D.M. n. 107/2023, tenuto conto della circostanza che ha proceduto ad un'errata conversione del punteggio dei titoli dei candidati sulla base di un macroscopico errore matematico. Come già delineato, la regola prevista dall'art. 9 del D.M. n. 107/2023 ai fini della predisposizione della graduatoria finale era stata ben fissata dal Ministero resistente che, ciononostante, ne ha completamente disatteso il contenuto.

Il citato articolo 9, come già riportato, ha previsto la predisposizione di un elenco graduato dei candidati ammessi al corso di formazione, predisposto sulla base della somma del punteggio conseguito nella prova di accesso al corso intensivo di formazione (ovverosia di un test a crocette), espresso in decimi, e del punteggio dei titoli valutabili ai sensi della Tabella A di cui al D.M. n. 138/2017, espresso in trentesimi e che corrobora quanto dedotto nel primo motivo del ricorso.

Ciò non si è verificato, come dimostrato dal contenuto del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del successivo Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con i quali, in sede di pubblicazione della graduatoria, il Ministero dell'Istruzione e del Merito **ha operato arbitrariamente una divisione del punteggio dei titoli per dieci**, in luogo della corretta applicazione della "conversione in decimi" che avrebbe invece dovuto utilizzare.

Tale *agere* ha leso gravemente la posizione di parte ricorrente in quanto, qualora la conversione decimale fosse stata correttamente effettuata, avrebbe ottenuto il punteggio di 12,92 e si sarebbe collocata in graduatoria alla posizione n. 181, migliorando la propria collocazione di ben 704 posizioni.

II.2. Seguendo l'*excursus* normativo di cui al D.M. n. 107/2023, si riportano di seguito i passaggi per dimostrare l'illegittimità dell'*agere* del Ministero e la totale erroneità dei criteri applicati.

L'art. 6, comma 2, del D.M. n.107/2023 riporta che "*superano la prova al corso intensivo di formazione i candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100. Il punteggio così ottenuto va convertito su base decimale (in decimi), mantenendo la frazione decimale eventualmente conseguita dal candidato*".

Orbene, tanto premesso, una volta attribuito il punteggio a ciascuna domanda, che nel caso specifico corrisponde a 1 punto (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 107/2023), considerando che le domande erano 100 e che la conversione richiesta era in decimi, la proporzione da usare è la seguente:

Punteggio ottenuto : punteggio massimo = voto ottenuto : voto massimo
(ovverosia: il punteggio ottenuto sta al punteggio massimo come il voto ottenuto sta al voto massimo).

Volendo tradurre con un esempio numerico quanto sopra si ha:

punteggio prova 67; numero di domande 100 $67:100 = X:10$ (leggasi 67 sta a 100 come X sta a 10) $X = 67 * 10/100 = \underline{6,7}$ dove il valore di X che rappresenta la nostra incognita equivale al voto ottenuto in decimi.

Si fa presente che riducendo ai minimi termini la frazione 10/100, si ottiene la frazione equivalente 1/10.

Se le domande fossero state in un numero diverso da 100, ad esempio 120, con gli stessi dati sopra citati il valore del voto ottenuto sarebbe stato diverso: punteggio prova 67; numero di domande 120, $67:120 = X:10$, $X = 67*10/120 = \underline{5,58}$.

Tutto ciò per dimostrare che per riportare in decimi il punteggio ottenuto da una prova con 100 domande è possibile dividere il numero di risposte corrette per 10. Mentre se il numero delle domande fosse stato 120, per riportare in decimi il punteggio ottenuto si sarebbe dovuto dividere tale valore per 12 e non per 10.

Ebbene, in riferimento ai titoli, il D.M. n. 107/2023 all'art. 9, comma 1, recita che *“I candidati che sostengono la prova di cui al precedente art. 8 sono inseriti in un elenco graduato sulla base del punteggio ottenuto nella prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui al precedente art. 7 e dei titoli valutabili ai sensi della tabella A allegata al DM n 138/2017[...]”*. Il valore massimo di tali titoli corrisponde a 30 punti.

Nel Decreto Dipartimentale R.0002187 del 09-08-2024, con il quale veniva approvato l'elenco graduato della procedura in esame, si afferma però nella seconda pagina del provvedimento: “CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla **conversione su base decimale** del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022. [...]”.

Tale conversione non è stata operata, tenuto conto che il Ministero resistente si è erroneamente limitato a dividere per dieci il punteggio dei titoli ottenuto da ogni singolo candidato, laddove avrebbe dovuto riproporzionare i titoli in decimi tramite una conversione matematica effettuata attraverso una specifica formula.

Pertanto era necessario eseguire, anche in questo caso, una semplice proporzione matematica così come era già stato fatto per la conversione in decimi della prova, prima, espressa in centesimi.

Come ampiamente sopra argomentato **riportare in decimi un valore non significa dividere per 10**, ma significa fare una proporzione che nel caso specifico diventa: valore titoli : 30 = X : 10 (leggasi valore titoli sta a 30 come X sta a 10).

Applicando tale proporzione alla posizione della ricorrente, si ottiene il seguente computo:

20,75 (punteggio titoli in trentesimi):30=X (punteggio titoli in decimi):10

X= (20,75 * 10): 30 = 6,92

Il Ministero, invece, le attribuisce il punteggio di 2,07, che si ottiene dividendo semplicemente per 10, e che ha un peso ben diverso.

Le deduzioni offerte dimostrano che la conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova è stata realizzata in maniera errata, con conseguente pregiudizio delle valutazioni ottenute dai candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura riservata *de qua*.

II.3. La procedura in parola risulta viziata per plurime irregolarità attinenti alla valutazione dei titoli, in quanto le disposizioni del D.M. sono state totalmente disattese dal M.I.

Dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. La procedura in parola doveva, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantissero l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Non vi sono, nel caso di specie, solo "mere" violazioni di principi generali, ma si sono verificate gravi violazioni della *lex specialis*.

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*", vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione. Il D.M., difatti, riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura.

Pertanto, in maniera assolutamente inspiegabile ed irrazionale il MIM, nonostante fosse indicata una specifica modalità di conteggio dei titoli, decideva di disattendere le prescrizioni del D.M.

L'Amministrazione è incorsa in un gravissimo errore, poiché, qualora avesse correttamente applicato quanto disposto dall'art. 6 (secondo cui il "punteggio va convertito su base decimale"), la ricorrente si sarebbe collocata tra i 519 candidati che saranno immediatamente destinatari di incarichi.

L'azione amministrativa è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno arrecato alla sfera giuridica di parte ricorrente e degli altri candidati.

La grave illegittimità dell'operato dell'Amministrazione è ravvisabile nella contraddittorietà e nel vizio dell'eccesso di potere concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche (travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia ed illogicità grave e manifesta), nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento.

II.4. Alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione del presente ricorso. L'errata applicazione del D.M., difatti, rende illegittimo l'elenco graduato in quanto viziato dall'attribuzione di punteggi non computati secondo le disposizioni del D.M.

L'ingiustizia e l'incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'Amministrazione ha inciso in maniera irreparabile sulla posizione di parte ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di equità e trasparenza che dovrebbe guidare l'azione amministrativa.

III. ERRONEITÀ E FALSA APPLICAZIONE ALL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487 N. 1994. VIOLAZIONE DI LEGGE E ARBITRARIETÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA. TRAVISAMENTO DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ. INCOMPETENZA.

Nelle premesse del D.M. n. 107/2023 si dà atto dell'adozione e della presente attuazione nei sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 del 24.02.2023 "[...] *per definire le modalità di partecipazione al corso intensivo di*

formazione e della relativa prova finale per l'inserimento in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dei soggetti che abbiano titolo a parteciparvi ai sensi dell'articolo 5, comma 11-septies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 e che sostengano la prova finale del corso intensivo di formazione”.

Come si evince la *ratio* sottesa alla pubblicazione del D.M. n. 107/2023 è stata proprio quella di stabilire le modalità di partecipazione al “corso intensivo di formazione del concorso per Dirigenti Scolastici del 2017”.

Ulteriore conferma proviene dallo stesso art. 1 del citato decreto, il quale riconosce come il predetto sia stato “[...] *adottato ai sensi dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo articolo 2. Coloro che sostengono tale prova finale sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259*”.

Sulla scorta di tali palesi risultanze perciò si evince che il D.M. n. 107/2023 è stato attuato con l'esclusiva finalità di stabilire le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione, nonché della relativa prova finale che non contribuisce in alcun modo a formare il punteggio. Da tale circostanza è dunque palese il fatto che detto decreto non ha dato avvio ad una “procedura concorsuale”. L’art. 7 dello stesso D.M. stabilisce che il corso intensivo di formazione è “*finalizzato all’arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico, con particolare riguardo alle modalità di direzione della scuola alla luce delle innovazioni previste dalla legge, ai processi, all’innovazione e agli strumenti della didattica, all’organizzazione e alla gestione delle risorse umane e ai legami con il contesto e il territorio*”. Al termine del corso, ai sensi dell’art. 8 del D.M.,

viene svolto un esame finale senza valutazione (senza possibilità di essere bocciati o esclusi per intenderci), che non incide in alcun modo sul posizionamento nell'elenco graduato.

L'unica "prova" a cui i candidati vengono sottoposti, dunque, è il mero test a crocette idoneativo e devono partecipare ad un corso de facto e sostanzialmente on line (rectius con modalità asincrona).

Non è difficile comprendere che si tratta di una procedura estremamente semplificata e, proprio perché adottata "in sanatoria", volta a formare (in 120 ore) senza selezionare.

Non si comprende, dunque, come dette modalità di accesso ad un corso di formazione, che null'altro accresce se non le competenze professionali, così come specificato nel dettato normativo, possano essere considerate alla stregua di una procedura concorsuale, che prevede ben altre modalità, nonché standard di difficoltà relativi alle prove da sostenere, specie quando si tratta di accesso ai ruoli dirigenziali della Pubblica Amministrazione.

Dunque tenuto conto che:

- l'articolo 7 del D.M. è rubricato "corso intensivo di formazione", dunque già elemento predeterminante ai fini di una corretta qualificazione di detta procedura;
- all'interno di detta disposizione è ben esplicitato che tale corso è finalizzato *"all'arricchimento delle competenze professionali e culturali possedute, in relazione alle funzioni proprie del dirigente scolastico"*, dunque è banalmente un percorso professionalizzante riservato ai candidati del procedimento relativo ai Dirigenti scolastici dell'anno 2017;
- detta procedura si conclude con una prova finale, la quale non è accompagnata da nessun tipo di valutazione;
- sulla base dell'esito del test idoneativo e del conteggio dei titoli, si costituisce un "elenco graduato", che è concetto da tenere prudentemente distinto da quello di "graduatoria". La differente scelta lessicale, secondo il

parere di chi scrive, non è affatto casuale, ma indica la diversa funzionalità dello strumento “elenco graduato” rispetto a una vera e propria graduatoria. D'altronde come ricordato da consistente giurisprudenza *“un elenco graduato, che ha la mera funzione di individuare un ordine di precedenza tra gli aspiranti aventi titolo ad un beneficio, con l'indicazione accanto a ciascuno di essi, oltreché del punteggio finale, del punteggio analiticamente attribuito in base a specifici criteri predeterminati, il quale costituisce motivazione idonea e sufficiente del provvedimento stesso.”* (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, Sentenza, 06/08/2012, n. 1115; idem T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 05/03/2011, n. 308). Alla luce delle suesposte motivazioni, la scelta operata dal Ministero resistente, di qualificare detta procedura di accesso ad un “corso di formazione”, alla stregua di una procedura concorsuale risulta illogica e manifestamente irragionevole.

La natura non concorsuale della procedura oggetto della vicenda, di tutta evidenza, implica una serie di conseguenze, tra cui, preliminarmente, il fatto che non si possa applicare il criterio di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 487 n. 1994, tale per cui *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”*.

Tale disposizione è stata utilizzata impropriamente dal Ministero resistente al fine di giustificare l'errore commesso in sede di valutazione dei titoli.

La predetta norma non è suscettibile di applicazione innanzi tutto per il fatto che è il D.M. stesso ad indicare le modalità di valutazione dei titoli e delle prove e in secondo luogo proprio perché non trattasi di procedura concorsuale.

IV. VIOLAZIONE, ERRATA E INAPPROPRIATA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 D.P.R. 487/1994, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO E GENERICITÀ DI MOTIVAZIONE, AL CONTEMPO ANCHE CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA. INCOMPETENZA. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DELL'ART. 97.

IV.1. Si deve osservare che qualora il Ministero avesse voluto determinarsi verso una modifica del peso dei titoli, ferma restando la palese illegittimità della stessa per i motivi sopra espressi, avrebbe potuto farlo soltanto in una fase precedente alla pubblicazione degli stessi titoli e non dopo come invece avvenuto.

Ciò evidentemente per il rispetto dei basilari principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, non essendo ammissibile che si modifichino o introducano criteri ex novo di valutazione dei titoli dopo l'esibizione dei punteggi conseguiti. La predeterminazione dei criteri di valutazione rispetto al momento conoscitivo di tali punteggi e titoli diventa così un obbligo procedurale recepito sul piano normativo. **Si consideri che con Nota del Direttore Generale in atti del 31 luglio 2024 veniva resa pubblica la valutazione dei titoli solo ed esclusivamente in trentesimi.**

L'enucleazione di nuovi parametri di valutazione viola la *par condicio* tra i concorrenti, con evidente violazione del principio di imparzialità.

La predeterminazione dei criteri di valutazione, rappresenta una sostanziale garanzia di imparzialità e di correttezza nell'attività di giudizio e pone i concorrenti in condizioni di parità: da un lato, concretizza una "restrizione" del potere di apprezzamento delle prove concorsuali; dall'altro, impone all'Amministrazione di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto con l'ovvia conseguenza che uno scostamento del giudizio valutativo dai criteri stabiliti renderebbe inutili sia la fissazione dei criteri medesimi, sia l'effetto di autolimitazione per l'attività dell'Amministrazione stessa, con gravi rischi di pregiudizio per la correttezza e l'imparzialità del giudizio.

IV.2. Appare evidente che, nel caso in cui in una procedura selettiva "speciale" e di sanatoria, come questa in esame, siano stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove di accesso, dei titoli e le modalità di formazione

dell'elenco graduato ("graduatoria finale" di cui all'art. 9 del DM), sussista a maggior ragione l'obbligo della motivazione.

L'Amministrazione, tuttavia, ha genericamente indicato nelle premesse del decreto di pubblicazione dell'elenco graduato il mero riferimento al D.P.R. 487/1994, senza meglio precisare delle ragioni che hanno indotto ad effettuare una valutazione diversa rispetto a quella prevista dal D.M. e, soprattutto, perché tali modifiche intervengono dopo aver pubblicato i punteggi dei candidati.

IV.3. Nel caso che ci occupa si è verificata la situazione per la quale un atto, avente forza di legge, è stato arbitrariamente e discrezionalmente mutato "in corsa" da parte del "Capo Dipartimento" del MIM, ledendo il principio del legittimo affidamento, senza che vi fosse una congrua ed esaustiva motivazione e sfociando, peraltro, nel vizio di **incompetenza**.

Il Ministero rendeva noto, in data 31 luglio 2024, il Decreto del Direttore Generale n. 18636 nel quale venivano riportate le valutazioni dei titoli e sul quale si legge che si pubblicava *"il punteggio ottenuto per i titoli culturali, di servizio e professionali posseduti alla data del 29 dicembre 2017 e dichiarati secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 3 del DM n. 107/2023"*. Su tale valutazione, riportata in trentesimi, veniva riposto l'affidamento dei candidati che, poi, in maniera del tutto inaspettata, si vedevano modificare il peso del punteggio nell'elenco graduato definitivo.

Tale modifica, come già accennato, interveniva senza un atto motivato.

Solo con il detto decreto n. 2187 del 9 agosto 2024, difatti, i candidati avranno contezza della modifica dei criteri di valutazione attuata discrezionalmente e nella più totale arbitrarietà.

Nel citato decreto, difatti, si legge: *«VISTO l'articolo 8, comma 2, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nella parte in cui prevede che: "Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente ..."; CONSIDERATO pertanto necessario procedere alla conversione su base*

decimale del punteggio attribuito ai titoli in conformità al punteggio della prova di cui all'articolo 5, comma 11-sexies del decreto legge n. 198 del 2022».

In una riga e senza che vi fosse un pregresso atto espresso, il Capo Dipartimento decideva di modificare i criteri di valutazione, dopo la pubblicazione degli esiti, richiamando in maniera laconica il DPR 9 maggio 1994, n. 487, non applicabile al caso di specie in quanto non trattasi di procedura concorsuale, in cui viene affermato che *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30”*.

IV.4. Nel capoverso immediatamente successivo, poi, si affermava che è *“necessario procedere alla conversione su base decimale del punteggio”*; all'interno dello stesso atto amministrativo emerge la figura sintomatica della contraddittorietà estrinseca nei due capoversi in esame, registrandosi un contrasto fra due manifestazioni di volontà della stessa PA tra loro incompatibili.

Si richiamano, dunque, due diversi criteri che, per come riportati, appaiono inconciliabili e contraddittori ma che hanno determinato una gravissima lesione per la posizione di parte ricorrente.

IV.5. Ad essere violato è, in primis, il principio di gerarchia delle fonti in quanto la scelta del Capo Dipartimento è posta in violazione del D.M., legittimato direttamente dalla Legge e avente anche forza di legge. La decisione di un Capo Dipartimento, difatti, non può incidere sul bando di una procedura pubblica, neanche integrandolo, in quanto palesemente incompetente.

Detta violazione si pone in continuità con la violazione del principio del *contrarius actus*, secondo il quale l'autorità competente ad annullare il provvedimento deve essere la stessa che lo ha adottato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2023, n. 11307) e per l'emanazione di un provvedimento di ritiro e/o modifica del precedente, devono essere usate le stesse forme e la medesima procedura seguite nell'adottare l'atto da annullare, da revocare o modificare (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, decisione 30/11/2007 n. 6137).

In altri termini, laddove l'amministrazione avesse inteso modificare in via postuma le regole poste a presidio della procedura, è innegabile che avrebbe dovuto operare per mezzo di un provvedimento dotato, nel sistema delle fonti, di un valore gerarchicamente paritetico, rispetto al bando di concorso sulle cui prescrizioni è destinato ad incidere. Peraltro, anche ove la struttura burocratica del Ministero avesse adottato un formale provvedimento di autotutela, l'operato dell'Amministrazione si configurerebbe quale inammissibile modifica sopravvenuta delle regole poste a fondamento dello svolgimento del procedimento, con palese *vulnus* del principio del legittimo affidamento che tutti i candidati avevano riposto.

La determinazione con la quale l'Amministrazione ha posto in essere la modifica dei criteri di definizione del punteggio dei titoli, dunque, è illegittima e deve essere annullata per il vizio di incompetenza.

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST. PERDITA DI CHANCE. MANIFESTA ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA.

È bene sottolineare che le modalità con cui il Ministero ha condotto la procedura in questione, a supporto ed integrazione di tutte le censure innanzi esposte, sia manifestamente illogica, contraddittoria e violi apertamente il principio del buon andamento, nonché del merito della P.A., i quali trovano il loro fondamento all'interno dell'art. 97 della Costituzione. Difatti, con l'elenco graduato stilato dal Ministero sulla base del già citato D.M., non operando la predetta conversione del punteggio dei titoli in maniera conforme al dettato normativo, la P.A. agisce in evidente contrasto con il principio del merito, non potendo i candidati meritevoli poter ambire ad un utile posizionamento all'interno dell'elenco graduato stilato in quanto, come già ampiamente rilevato, le modalità con cui viene disciplinata la graduazione, paradossalmente, procurano un ingiusto vantaggio a chi possiede meno titoli, piuttosto che a chi ne ha di più.

Tale condotta da parte di detto Ministero si pone dunque in aperto contrasto con il già citato art. 97 Cost., anche in relazione al principio del buon andamento, non potendo con detta condotta perseguire in modo efficiente le modalità di accesso al pubblico impiego così come delineate dalla normativa Costituzionale, e dunque sulla base del merito.

L'elenco graduato, infatti, è da censurarsi in quanto è stato sostanzialmente ridotto il valore dei punti di cui alla tabella A, dividendoli per 10, senza che questa operazione di divisione fosse prevista in nessuna norma assunta a criterio preventivo del reclutamento. La soluzione adottata privilegia in modo inversamente proporzionale chi ha meno titoli.

Alla luce di tali considerazioni, è evidente come "l'errore di calcolo" in cui è incorso il Ministero sia tanto macroscopico quanto palese, ed è altrettanto evidente come sia necessario ripristinare delle modalità conformi alla normativa e al D.M., nonché a quella costituzionale.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Stante la presenza del prescritto *fumus boni juris* si impone, medio tempore, l'emissione di un provvedimento cautelare che sospenda gli effetti dell'atto impugnato.

Sul periculum in mora si rappresenta che parte ricorrente patisce il pregiudizio grave ed irreparabile, attuale e concreto, reso palese alla luce della circostanza che l'elenco graduato così come illegittimamente formato, determina un'ingiustizia nella assegnazione delle immissioni nei ruoli della dirigenza scolastica già per il corrente anno scolastico 2024/2025.

Parte ricorrente, difatti, come si evince dalla posizione attualmente attribuita nell'elenco graduato, viene assegnata in posizione peggiore rispetto a candidati aventi punteggi per titoli di gran lunga inferiori e ciò perché il criterio introdotto di valutazione dei titoli stessi, nei modi di cui si è detto in narrativa, determina un annichilimento del peso dei titoli nella formazione del suddetto "elenco graduato" di cui all'art. 9 del D.M. 107/2023.

È noto che il Ministero ha previsto per il corrente anno scolastico l'assunzione di 519 dirigenti scolastici. Ebbene, a fronte dell'analisi svolta nel presente atto appare lampante come risulti superata la c.d. "prova di resistenza".

Qualora i titoli fossero valutati in trentesimi (secondo il criterio "10 + 30") la ricorrente otterrebbe il punteggio di 26,75 collocandosi alla posizione n. 96.

Nel caso in cui, invece, fossero valutati i titoli in decimi attuando la "conversione decimale" (secondo il criterio "10 + 10") la ricorrente otterrebbe il punteggio di 12,92 collocandosi alla posizione n. 181.

In entrambi i casi la ricorrente si collocherebbe entro i 519 posti previsti dal MIM per il reclutamento dei dirigenti scolastici nel corrente anno scolastico, procedura da cui al momento è esclusa ricoprendo, erroneamente, la posizione 884.

Il pregiudizio subito da parte ricorrente è dunque "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero solo su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Infine è bene considerare che l'interesse primario e gli interessi secondari sono tendenzialmente in rapporto di reciproca tensione e conflittualità e, pertanto, in sede di valutazione, l'Amministrazione deve operare un giudizio di valore su ciascuno degli interessi in gioco. In tal caso, il giudizio di valore derivante dal confronto fra l'interesse pubblico e quello del privato, non può che portare a ritenere che dall'accoglimento della misura cautelare non vi sarebbe alcun nocumento per la P.A. mentre, invece, eviterebbe un danno grave ed irreparabile per parte ricorrente.

ISTANZA EX ART. 49 E 52 COMMA 2 C.P.A.

Ove Codesto On.le Collegio lo dovesse ritenere necessario, si avanza istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. e art. 52, comma 2 c.p.a. Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) nei modi di cui al

decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 53 c.p.a.

Si tenga conto altresì che, allo stato, la procedura è sospesa in ragione del provvedimento cautelare adottato ragion per cui, in mancanza di una trattazione unitaria, il rischio che si correrebbe è quello che, all'esito di tale camera di consiglio, la procedura potrebbe essere riattivata senza la delibazione dell'odierno ricorso rendendo di fatto priva di utilità la successiva delibazione. Per le già dedotte ragioni e per i motivi di urgenza sopra esposti nonché anche in considerazione della circostanza che dinanzi a codesto On.le TAR è già calendarizzata l'udienza relativa a procedimenti identici a quello in esame, si chiede la calendarizzazione dell'udienza in camera di consiglio per il giorno 8 ottobre 2024 e si formula istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a.

Per quanto esposto

SI CHIEDE

a codesto On.le T.A.R., previo accoglimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 53 c.p.a. e previa sospensione cautelare degli atti impugnati, l'annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria delle spese di lite.

Si dichiara che per la presente controversia è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Roma, lì 26 settembre 2024

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n. 168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti